

ORDINE DEGLI AVVOCATI CALTANISSETTA

ESTRATTO DI DELIBERAZIONE DELLA SEDUTA CONSILIARE DEL 12 GIUGNO 2019

**OMISSIS
IL CONSIGLIO**

sentito il relatore,

PREMESSO

- che sempre più frequentemente numerosi soggetti pubblici e privati ricorrono a prassi illegittime per l'affidamento e la relativa remunerazione degli incarichi di rappresentanza, assistenza e patrocinio legale, promuovendo una eccessiva gara al "ribasso" del costo delle prestazioni e dunque del giusto corrispettivo professionale dell'avvocato, attraverso la previsione di compensi non parametrati alla qualità e quantità delle prestazioni professionali e, comunque, non in linea con le previsioni di cui D.M. n. 55 del 10 Marzo 2014;
- che il compenso degli Avvocati iscritti all'Albo, nei rapporti professionali in favore di banche, assicurazioni o Enti pubblici, regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento dell'incarico conferito, è disciplinato dall'art.13 bis della Legge 247/2012;
- che devono essere considerate "vessatorie" e lesive del decoro e della professione tutte quelle clausole che, contenute nelle convenzioni di cui al precedente punto, determinano: 1) una quantificazione del compenso non equo poiché notevolmente inferiore ai parametri di cui al D.M. 55/14, così come integrato dal D.M. 37/18; 2) non riconoscano il diritto al rimborso forfettario delle spese generali espressamente previsto dalla Legge e dai decreti ministeriali; 3) impongano la gratuità di talune prestazioni ovvero la pattuizione di un compenso forfettario irrisorio e, quindi, iniquo o lesivo della dignità e del decoro professionale;
- che la disciplina dell'equo compenso, così come prevista dall'art.13 bis della Legge 247/2012 anche in ossequio alla specificità della funzione difensiva, impone che la pattuizione del compenso professionale sia proporzionata alla quantità e qualità del lavoro prestato, al contenuto, alla complessità della prestazione nonché conforme ai parametri ministeriali (art.13bis comma 6);
- che l'art. 19 quaterdecies comma 3 del D.L 148/2017, convertito in Legge n.172/17 ha esteso e reso obbligatoria la disciplina dell'equo compenso (ex art.13 bis L.247/2012) anche alle P.A. ed Enti territoriali;

RITENUTO

- che la situazione di estrema debolezza economica in cui versano molti avvocati, specie quelli più giovani, potrebbe indurre ad accettare schemi negoziali e/o convenzioni contenenti previsioni palesemente in contrasto con la normativa sopra richiamata, posta a salvaguardia e tutela del decoro e del prestigio della stessa avvocatura, generando una gara al ribasso che rischia di tradursi in una sostanziale negazione delle più recenti conquiste in tale ambito dell'Avvocatura;
- che l'eventuale accettazione di siffatte condizioni potrebbe determinare in concreto una violazione di numerose norme del codice deontologico vigente, generando responsabilità disciplinare;
- che è compito delle istituzioni forensi, anche a garanzia della funzione di tutela dei diritti cui è preposta l'avvocatura, assumere ogni iniziativa volta a garantire un equo compenso e scoraggiare forme di concorrenza sleale tra professionisti e di accaparramento di clientela;

ORDINE DEGLI AVVOCATI CALTANISSETTA

%

- che, la Giunta Regionale Siciliana con la deliberazione n.301 del 28.08.2018 avente ad oggetto "atto di indirizzo per gli Assessorati regionale e gli Enti sottoposti a vigilanza e/o controllo in materia di acquisizione dei servizi professionali ed equo compenso" ha previsto l'inderogabilità dell'equo compenso per i professionisti ed i principi cui le Amministrazioni devono attenersi per una giusta quantificazione delle remunerazione degli incarichi professionali;

DELIBERA

all'unanimità di invitare:

- tutte le Amministrazioni Pubbliche, gli Enti territoriali, gli Istituti Bancari, le Assicurazioni Ania e l'Abi ed ogni altro soggetto destinatario delle sopra richiamate disposizioni, ad astenersi dal proporre o comunque dallo stipulare convenzioni ed accordi professionali in violazione o elusione delle disposizioni in materia di equo compenso, nonché a garantire agli avvocati un compenso proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle effettive caratteristiche della prestazione resa, in misura non inferiore ai parametri forensi di cui ai Decreto Ministeriali adottati ai sensi dell'art. 13, comma 6, della L. 247/2012;

Tutti gli iscritti all'Ordine degli Avvocati di Caltanissetta ad osservare scrupolosamente la disciplina sull'equo compenso ed i principi in essa richiamati ed a segnalare eventuali schemi negoziali predisposti in violazione della stessa,

- il Consiglio Nazionale Forense e l'Organismo Congressuale Forense affinché nelle rispettive sedi ed ambiti di competenza assumano le determinazioni opportune a tutela del prestigio e del decoro della professione

DISPONE

che la presente delibera venga comunicata agli iscritti e pubblicata sul sito web istituzionale e trasmessa a tutte le Amministrazioni Pubbliche, agli Enti Territoriali del Distretto di Corte d'Appello di Caltanissetta agli Istituti Bancari e Assicurativi, all'Ania e all'Abi.

DISPONE

altresì trasmettere copia della presente delibera al Presidente del CNF, al Coordinatore OCF, al Presidente di CF, alle Unioni Forensi nonché a tutti gli Ordini della Sicilia per sollecitare un comune intervento.

OMISSIS

Il Presidente f.to Avv. Pierluigi Zoda.-

Il Consigliere Segretario f.to Avv. Valentina Di Maio.-

Per estratto conforme.-

Caltanissetta, 13.06.2019



IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Avv. Valentina Di Maio)